



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06734 DEL DEP. BARELLI ED ALTRI (res. n. 592 del 13 gennaio 2026)**

### **RISPOSTA**

La vicenda che vede coinvolto il commercialista Gian Gaetano Bellavia, ampiamente riportata dagli organi di stampa, richiama all'attenzione delle istituzioni un tema centrale per lo Stato di diritto: la corretta gestione e conservazione dei dati personali nell'esercizio delle attività professionali, con particolare riferimento ai dati di natura giudiziaria.

Con riguardo alla specifica vicenda giudiziaria, dalle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, a tale scopo interpellata dall'articolazione ministeriale, emerge che le indagini nei confronti della collaboratrice del professionista sono definite con richiesta di rinvio a giudizio, in relazione alla sottrazione dallo studio professionale di una rilevante quantità di documentazione informatica qualificata come riservata.

Risultano, invece, tuttora in corso gli accertamenti nei confronti del dott. Bellavia, iscritto nel registro degli indagati per ipotesi di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla conservazione di dati giudiziari oltre i termini consentiti, una volta cessati i relativi incarichi.

Ciò nondimeno, la vicenda assume una portata che travalica le singole posizioni soggettive e pone un tema di carattere generale che investe direttamente le istituzioni: la chiarezza, l'uniformità e la certezza applicativa delle regole in materia di trattamento dei dati giudiziari, soprattutto quando il trattamento si colloca al confine tra attività professionale privata ed esercizio di funzioni ausiliarie dell'autorità giudiziaria.

Il quadro normativo europeo e nazionale, a partire dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è improntato a principi inderogabili quali la limitazione della conservazione, la necessità e la proporzionalità del trattamento.

In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR stabilisce in modo inequivoco che i dati personali devono essere conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, qualificando ogni conservazione non giustificata come trattamento illecito rilevante sul piano amministrativo. È un presidio sostanziale, non meramente formale, a tutela della legalità e dei diritti fondamentali.

In tale contesto, la linea di demarcazione tra un archivio professionale legittimamente detenuto e una banca dati giudiziaria non autorizzata deve essere rigorosamente presidiata da tutti gli operatori del sistema giustizia, assicurando un costante bilanciamento tra esigenze investigative e processuali, tutela della riservatezza e pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Per tali ragioni, il Ministero della giustizia procederà, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, a un approfondimento puntuale e rigoroso, finalizzato all'adozione di ogni iniziativa ritenuta utile a prevenire il reiterarsi di episodi analoghi.

Analogamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy continuerà a vigilare sul corretto svolgimento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in conformità del contratto nazionale di servizio stipulato con la

Concessionaria RAI, che prevede specifici obblighi in materia di giornalismo d'inchiesta, imponendone la valorizzazione e la promozione.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di garantire una rappresentazione veritiera dei fatti e del contesto di riferimento, l'imparzialità dei dati forniti e il rispetto puntuale del codice etico aziendale, assicurando un equilibrato contemperamento tra i principi di libertà e di responsabilità che devono orientare l'azione degli operatori del servizio pubblico.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)